

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU CON DECORRENZA ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di agosto, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	PRESIDENTE	X	
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	X	
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE		X
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTINOTTI NATALE	CONSIGLIERE	X	
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE		X
BOLCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Assume la presidenza il Sig. TOSI SIMONE - Sindaco
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

Il Presidente, TOSI SIMONE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 24 in data 8.8.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU CON DECORRENZA ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa, evidenziando che si intende confermare le medesime aliquote già approvate per l'anno 2013, riconfermate a decorrere dall'anno 2014;

PRESO ATTO della proposta deliberativa resa agli atti,

PREMESSO che l'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e s.m.i., ha previsto al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'**Imposta Unica Comunale (IUC)** che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

PRESO ATTO che la IUC si compone:

1. dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. di una componente riferita ai servizi che si articola nel **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella **Tassa Rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

DATO ATTO che in questa stessa seduta, con deliberazione consiliare n.22 del 08.08.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo i previgenti regolamenti IMU e TARSU e con la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

RICORDATO:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013 e s.m.i.;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

- l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 e, riconfermate per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case

popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e s.m.i. sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 e s.m.i. dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO, pertanto, necessario nell'ambito delle politiche finanziarie di questa amministrazione tese al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dall'anno 2014 differenziandole, in modo da rispondere a particolari esigenze ritenute considerevoli da parte dell'Amministrazione comunale, in considerazione della istituzione della TASI, nella finalità di garantire una migliore equità fiscale;

OSSERVATO la necessità di detta tempestiva approvazione, onde consentire l'applicazione delle nuove aliquote già alla scadenza prevista per la prima rata al 16 giugno 2014, favorendo quindi i cittadini interessati, e nel rispetto dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e s.m.i., tenuto conto dei termini approvazione del bilancio esercizio 2014 al 30.09.2014 previsto dal D.M. Ministero dell'Interno del 29.4.2014;

RITENUTO per quanto sopra:

- di **RICONFERMARE ANCHE PER** l'anno 2014, su proposta del sindaco e tenuto conto della normativa sopra richiamata, le seguenti aliquote per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU), rispettivamente:

Gruppo Catastale	Rivalutazione rendita catastale	Moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota base sul valore catastale (per mille)	Aliquota definitiva stabilita dal Comune
A -C/2 - C/6 -C/7 Abitazione principale	5%	160	4	4
A (escluso gli A/10) - C/2 - C/6 -C/7	5%	160	7,6	8,20

B – C/3 – C/4 – C/5	5%	140	7,6	8,20
A/10	5%	80	7,6	8,20
C/1	5%	55	7,6	8,20
D (escluso D/5)	5%	65	7,6	8,20
D/5	5%	80	7,6	8,20
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135 75 (per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola)	7,6	8,20
AREE edificabili		//	7,6	8,20

- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno **2014, rispettivamente:**
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di stabilire nel seguente modo i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette ad imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1995, n. 504 e s.m.i., a cui far riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

TIPOLOGIA	VALORE IN EURO AL MQ.
Aree residenziali di nuova edificazione	37,00
Aree residenziali di ristrutturazione e completamento ed Aree residenziali esterne con carenze infrastrutturali	20,00
Aree residenziali esterne consolidate	26,50
Aree residenziali di nuova edificazione - lotti con limite volumetrico	33,00
Aree produttive	37,00
Aree ricettive esistenti	35,00
Aree ricettive di nuova edificazione	40,00
Aree per attività turistico ricreative e sportive private esistenti 1. Impianto di equitazione	20,00
Aree per attività turistico – ricreative e sportive private nuove <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sportive e Commerciali edificabili • Aree standard • Aree Sportive generiche 	40,00 5,16 5,50
Aree per insediamenti residenziali turistici	40,00
Aree verdi annesse alle residenze turistiche	13,00
Area destinata a nuovi insediamenti ricettivi alberghieri e sanitari di nuova previsione	40,00

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente;

SENTITO:

- Il Consigliere Bertinotti Natale che dichiara che rispetto ai terreni edificabili deve essere aumentata l'aliquota; cui replica il Sindaco non dichiarandosi d'accordo;

OSSERVATO la competenza del Consiglio Comunale in esecuzione all'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole resi in forma palese per alzata di mano di n. 7 Consiglieri, compreso il Sindaco, ed il voto contrario dei due Consiglieri di Minoranza, su n. 09 presenti e votanti, compreso il Sindaco.

D E L I B E R A

- 1) Di **APPROVARE, riconfermando**, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto, le seguenti medesime aliquote per l'anno 2013, per l'imposta municipale propria, da valere a decorrere dall'anno 2014, come segue:

Gruppo Catastale	Rivalutazione rendita catastale	Moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota base sul valore catastale (per mille)	Aliquota definitiva stabilita dal Comune
A – C/2 – C/6 – C/7 Abitazione principale	5%	160	4	4
A (escluso gli A/10) – C/2 – C/6 – C/7	5%	160	7,6	8,20
B – C/3 – C/4 – C/5	5%	140	7,6	8,20
A/10	5%	80	7,6	8,20
C/1	5%	55	7,6	8,20
D (escluso D/5)	5%	65	7,6	8,20
D/5		80	7,6	8,20
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135 75 (per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola)	7,6	8,20
AREE edificabili		//	7,6	8,20

2) Di **DETERMINARE, riconfermando**, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno **2014**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. Di **STABILIRE, riconfermando**, nel seguente modo i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette ad imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1995, n. 504 e s.m.i., a cui far riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

4.

TIPOLOGIA	VALORE IN EURO AL MQ.
Aree residenziali di nuova edificazione	37,00
Aree residenziali di ristrutturazione e completamento ed Aree residenziali esterne con carenze infrastrutturali	20,00
Aree residenziali esterne consolidate	26,50
Aree residenziali di nuova edificazione - lotti con limite volumetrico	33,00
Aree produttive	37,00
Aree ricettive esistenti	35,00
Aree ricettive di nuova edificazione	40,00
Aree per attività turistico ricreative e sportive private esistenti	
1. Impianto di equitazione	20,00
Aree per attività turistico – ricreative e sportive private nuove	
• Aree Sportive e Commerciali edificabili	40,00
• Aree standard	5,16
• Aree Sportive generiche	5,50
Aree per insediamenti residenziali turistici	40,00
Aree verdi annesse alle residenze turistiche	13,00
Area destinata a nuovi insediamenti ricettivi alberghieri e sanitari di nuova previsione	40,00

- 3) **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) Di **INSERIRE** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Successivamente,

Con votazione unanime favorevoli su n. 7 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

D E L I B E R A

- 1) Di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito della votazione favorevole di 7 Consiglieri compreso il Sindaco ed il voto contrario dei due Consiglieri di Minoranza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal - 4 SET. 2014 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, li - 4 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, li - 4 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 08.08.2014, perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs. n. 267/00)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3 D.Lgs. n. 267/00)

Agrate Conturbia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE